



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GALLERIA SABAUDA

STATUTO

Articolo 1

È costituita con sede in Torino, via Accademia delle Scienze 5, l'Associazione "Amici della Galleria Sabauda", senza fini di lucro.

Articolo 2

L'Associazione opera nell'ambito della regione Piemonte in conformità con l'ordinamento di tutela e, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, ha per scopo:

- di accrescere il patrimonio artistico della Galleria
- di coadiuvare per il conseguimento della conservazione del materiale artistico
- di formare un gruppo di raffinati cultori ed intenditori d'arte

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

In particolare per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Ottenere donazioni di opere d'arte di indiscusso valore, per completare le collezioni già esistenti
- Curare la raccolta di mezzi finanziari necessari per contribuire, nel caso in cui i mezzi della sovrintendenza non fossero sufficienti, sia alle pubblicazioni relative al materiale artistico della Galleria, sia al pagamento dei restauri delle opere d'arte di importanza eccezionale che si trovano nella Galleria ed in Piemonte, sia all'acquisto di opere d'arte ed integrazioni delle collezioni sabaude;
- Organizzare visite alle gallerie ed ad altre collezioni pubbliche e private italiane e straniere e conferenze che trattino come argomenti temi museali, collezionistici, di tutela, conservazione e valorizzazione
- Promuovere ogni altra iniziativa connessa allo sviluppo ed al funzionamento della Galleria Sabauda

Le attività predette sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dei propri aderenti.

Articolo 3

L'Associazione è costituita da soci benemeriti, ordinari e vitalizi.

Sono soci benemeriti coloro che abbiano acquisito speciali benemerienze verso la Galleria Sabauda a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

I soci ordinari versano una quota annua ed i soci vitalizi versano una volta tanto una somma rispettivamente stabilite anno per anno dal Consiglio di amministrazione.

La quota vale per l'anno solare in cui è versata ed anche per l'anno solare successivo se il versamento avviene dopo [il 1° novembre](#).

L' ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di amministrazione ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Consiglio di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi membri nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita.

Sull'eventuale rigetto di domanda, sempre motivata, si pronuncia il Consiglio di amministrazione

La qualità di socio si perde:

- Per recesso
- Per mancato versamento della quota associativa annua, trascorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio
- Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione

- Per persistenti violazioni degli obblighi statutari

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione. In ogni caso prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossigli, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso contrario la quota di associazione si intende rinnovata per l'anno successivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 4

I soci sono obbligati:

- Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- A mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell'Associazione
- A versare la quota associativa annua

I soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare all'assemblea con diritto di voto ed ad accedere alle cariche sociali.

Articolo 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote dei soci
- Da contributi pubblici e privati
- Dai proventi di iniziative sociali
- Da donazioni e lasciti testamentari
- Da rimborsi derivanti da convenzioni

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Articolo 6

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il Consiglio di amministrazione
- Il Presidente ed il Vicepresidente
- Il collegio dei revisori

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2.

Articolo 7

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci ed è ordinaria e straordinaria. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. L'assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio di amministrazione ne ravvisino l'opportunità.

Essa delibera:

- Sulla relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento economico culturale artistico dell'Associazione
- Sul bilancio dell'esercizio sociale
- Sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione
- Sulla nomina del collegio dei revisori
- Sull'esclusione dei soci dell'Associazione su proposta del Consiglio di amministrazione
- Sull'eventuale regolamento interno e sue variazioni
- Sugli altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza o impedimento del Vicepresidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci. Di ciascuna assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzatore all'uopo nominato dall'assemblea.

Articolo 8

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri, nominati dall'assemblea, variabile da tre a ventuno.

I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio decadesse dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione nominando un nuovo consigliere che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio e che dovrà essere confermato alla prima assemblea utile.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.

Al Consiglio spetta di:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- Predisporre il bilancio
- Nominare il Presidente ed il Vicepresidente
- Deliberare sulle domande di nuove adesioni
- Stabilire un anno per l'altro le quote associative annue
- Riconoscere la qualità di socio benemerito
- Proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per i casi previsti dal presente statuto
- Redigere eventuali regolamenti interni e loro variazioni
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente del Consiglio di amministrazione ove ne ravvisi l'opportunità o quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, mediante telegramma con preavviso di 24 ore.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzatore all'uopo nominato dal Consiglio.

Articolo 9

Il Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso, nonché l'assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione ed in caso di urgenza assume i provvedimenti necessari riferendone agli organi competenti alla prima riunione utile.

Articolo 10

I revisori dei conti nominati dall'assemblea in numero di tre per la durata di tre anni, controllano la gestione economica dell'Associazione, ne rivedono la contabilità e ne riferiscono agli organi competenti.

Articolo 11

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 12

Per quanto non espressamente ivi previsto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare alla legge 266 dell'11 luglio 1991 ed al decreto legge numero 433 del 14 novembre 1992, convertito con modificazioni nella legge 4 del 14 gennaio 1993.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 7 marzo 1993